



**VERTIGO 2000**

ASSOCIAZIONE DI ARRAMPICATA SPORTIVA  
AFFILIATA FASI

161

Penne, lì 02.11.2009

**Spett.le**

CPL Concordia Soc. Coop.  
Via A. Grandi n. 39  
41033 CONCORDIA (MO)


fax n. 0535-616300

**RACCOMANDATA A.R.**

**Spett.le**

Comune di Penne  
P.zza Luca da Penne  
65017 - PENNE (PE)

**Oggetto:** Riscontro alla Vs. pregiata del 19.10.2009  
rif. 146/41/AL/lr - Impianto Polisportivo  
in C.da Campetto - Penne (Pescara)



In riscontro alla Vs. pregiata di cui all'oggetto, siamo a significarVi quanto segue:

- a) La delibera giunta da Voi richiamata n. **166** dell'**11.9.2007** ad una sua più attenta lettura -e a tutto volersi concedere- non può avere di certo la valenza di atto approvativo della convenzione intercorsa tra codesta società e l'Associazione Sportiva Basket Penne per il semplice ed evidente motivo che all'epoca di adozione della delibera stessa la convenzione ridetta neppure esisteva. Essa al più può avere la natura di un atto a valenza programmatica e di indirizzo. E' evidente infatti che proprio per la peculiare connotazione pubblicistica della materia in rassegna, l'assenso che il Comune è chiamato a prestare non poteva e non può che esprimersi su una fattispecie negoziale già definita e compiuta quantomeno nei suoi elementi essenziali e costitutivi, non potendosi d'altro canto immaginare come l'Ente Pubblico avrebbe mai potuto esprimersi altrimenti senza avere prima conosciuto e quindi debitamente vagliato la sfera soggettiva ed oggettiva del subentro (in tutto o in parte) agli obblighi del concessionario. Fatta questa doverosa ed invero anche elementare premessa sovengono ulteriori rilievi critici;
- b) Contrariamente a quanto osservato da codesta società si ribadisce quanto già denunciato nella nostra del 7.10 u.s. ovvero **"..... il Comune di Penne, persino rispondendo ad una precisa richiesta avanzata dall'Associazione scrivente, ha dovuto ammettere che agli atti del comune non esiste alcuna convenzione intercorrente tra il concessionario e l'associazione sportiva (Basket Penne). Ergo, non avendo cognizione di una convenzione traslativa ripassata tra il Basket Penne e il concessionario CPL, il Comune di Penne, evidentemente, non potrebbe mai averla neppure autorizzata..."**. La gravità è sotto gli occhi di tutti, come in alcun modo è surrogabile la mancanza di atti formali. Del resto, ammesso pure che l'Assessore abbia chiesto di prendere visione della "bozza", come potrebbe costituire la semplice visione di una "bozza" e, per giunta, da parte di un solo Assessore, approvazione e, per di più, valida ed efficace, da parte del Comune di Penne, della convenzione ripassata tra di Voi ed l'Associazione Basket Penne? Le regole in materia di Contabilità Generale dello Stato che, come noto, si applicano pure agli enti locali vietano categoricamente che tutto ciò possa accadere sanzionandone la relativa inosservanza con la radicale nullità degli atti compiuti (!);



**VERTIGO 2000**

ASSOCIAZIONE DI ARRAMPICATA SPORTIVA  
AFFILIATA FASI

- c) In disparte ciò, si tralascia di valutare il peso (non meno grave) delle ulteriori proroghe (della convenzione), delle quali è dato ora di apprendere l'esistenza, invero, tutte -per le ragioni dianzi esposte- da ritenersi parimenti affette da totale, radicale ed insanabile nullità (!);
- d) A tutto volersi concedere, inoltre, resta comunque fermo il fatto che la delibera giuntale avrebbe se mai autorizzato l'**uso**, e giammai, invece, la **gestione** dell'impianto sportivo da parte dell'Associazione Basket Penne, siccome è dato di configurare nella fattispecie;
- e) Quanto poi alla natura giuridica del bene dato in concessione (*Impianto Sportivo Comunale*) esso è inalienabile e risente della peculiare disciplina propria dei beni demaniali facendo parte del patrimonio indisponibile del Comune di Penne, la cui gestione può essere affidata a terzi mediante lo strumento della **concessione amministrativa**. Il che, se mai, rafforza e non sminuisce la gravità delle violazioni tutte riscontrate e qui reiteratamente denunciate;
- f) In ordine, infine, alla riferita mancanza di autorizzazioni da parte del Comune di Penne "*ad installare attrezzature di proprietà privata della Vertigo sulle pareti di roccia*" v'è da osservare -in disparte la radicale ed insanabile nullità di tutti gli atti fin qui intercorsi con l'Associazione Basket di Penne- che l'installazione del materiale è avvenuta a seguito di sopralluogo con rappresentanti di codesta società e del Comune di Penne e la copiosa corrispondenza intercorsa è servita ad informare costantemente e continuamente lo stesso Comune di quanto veniva di volta in volta concordato con il gestore;
- g) In conclusione, e ferme restando le considerazioni suesposte, si invitano gli amministratori comunali a voler chiarire ogni aspetto della delicata vicenda. Si intende che il silenzio serbato ulteriormente verrebbe inteso quale adesione alla tesi allo stato propugnata dal concessionario (e qui avversata), ma, altresì, allo stato in alcun modo affrancata e validata dall'evidenza stessa degli atti formali.

Tanto si doveva, ed in attesa di ricevere un solerte e puntuale riscontro, si porgono distinti saluti.

Penne, lì 02.11.2009

ASD Vertigo 2000  
Il legale rappresentante